CAMERA DEI DEPUTATI N. 3767

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGGIONI, AMADEO, SANGALLI, VAGHI, MIOTTI CARLI AMALIA, BOLDRIN

Presentata il 10 novembre 1971

Cessione a privati da parte dello Stato dei beni già appartenenti alle disciolte organizzazioni fasciste

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo e la liquidazione dei beni del cessato regime, prevede la devoluzione allo Stato dei beni dell'ex partito nazionale fascista e delle organizzazioni collaterali.

La norma stessa stabilisce, oltre alla destinazione dei beni medesimi a servizi governativi, anche la loro cessione ad enti pubblici o associazioni assistenziali, sportive e simili, per scopi d'interesse generale. Al realizzo provvede l'Amministrazione finanziaria.

Gli immobili dell'ex partito nazionale fascista sono stati in genere adibiti a sedi di uffici governativi; altri sono stati ceduti ad enti o associazioni col vincolo della destinazione ad uso di interesse pubblico o collettivo (scuole, biblioteche, sale di ricreazione, ecc.). Tuttavia, vi sono ancora immobili, specie nei piccoli centri, che nessun ente o associazione ha avuto interesse ad acquistare o a chiedere in affitto; sicché si tratta di beni improduttivi. Ad esempio, nella provincia di Pavia, vi sono le ex case del fascio di Cozzo Lomellina e Ceretto Lomellina, costituite dal piano superiore di due fabbricati, il cui piano terra è rispettivamente di proprietà dell'ufficio stralcio delle soppresse confederazioni lavoratori industria, commercio e agricoltura fasciste e di una cooperativa fallita. Entrambe queste organizzazioni non vogliono acquistare il piano superiore né facilitare la vendita con la collaterale cessione del piano di loro proprietà. Le due proprietà passate allo Stato sono così abbandonate, infruttifere e provocano per contro le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sarebbe opportuno, previo un censimento nazionale di tutti i beni ex fascisti tuttora inalienabili ed inutilizzati, modificare, dopo oltre 26 anni dall'emanazione del citato decreto legislativo luogotenenziale, la norma che vincola l'alienazione e la destinazione a fini di utilità collettiva e disporre per la libera alienazione in modo da eliminare dal bilancio dello Stato pesi morti pregiudizievoli a criteri di sana ed economica amministrazione del patrimonio statale.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, confidiamo nella rapida approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni collaterali e da esso dipendenti, soppressi dal regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, già devoluti allo Stato per effetto dell'articolo 38 del decreto-legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere ceduti, oltre che ad enti pubblici o ad associazioni assistenziali, sportive e simili, anche a privati, indipendentemente dagli scopi di interesse generale circa la loro destinazione, purché entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al secondo comma del citato articolo 38 non li abbiano specificamente richiesti con apposita domanda diretta alle intendenze di finanza competenti per territorio.

ART. 2.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio tecnico erariale, è tenuto a bandire aste pubbliche per la vendita o locazione degli immobili. In caso di asta deserta procederà a trattativa privata.

ART. 3.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detterà le norme regolamentari di applicazione.